



**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE  
LIBERE FORME ASSOCIATIVE E DI VOLONTARIATO**

**ALBO DELLE ASSOCIAZIONI**

## INDICE

Art. 1 – Principi generali

Art. 2 – Oggetto e finalità

Art. 3 – Albo delle Libere Forme Associative

Art. 4 – Requisiti per l'iscrizione all'Albo

Art. 5 – Modalità di iscrizione

Art. 6 – Rinnovo

Art. 7 – Cancellazione

Art. 8 – Pubblicità e Vigilanza

Art. 9 – Prerogative delle libere forme associative

Art. 10 – Concessione del patrocinio comunale

Art. 11 – Agevolazioni

Art. 12 – Responsabilità

Art. 13 – Convenzioni con Associazioni

Art. 14 – Informativa per il trattamento dei dati personali

Art. 15 – Trasparenza legalità privacy

Art. 16 – Norme transitorie

Art. 17 – Entrata in vigore e abrogazioni

## **ART. 1 - PRINCIPI GENERALI**

1. Il Comune di Cisterna di Latina, in conformità a quanto previsto dalla legge nazionale e regionale in armonia con i principi enunciati dallo Statuto comunale, riconosce l'associazionismo come risorsa fondamentale per la comunità e interlocutore privilegiato dell'Ente, capace di rappresentare i bisogni della collettività ed efficacemente interagire e collaborare con l'Amministrazione Comunale, per la tutela ed il perseguimento, nell'interesse generale della comunità locale, dei fini sociali, culturali, educativi, sportivi, ricreativi e del tempo libero, di valorizzazione e promozione turistica del territorio, di protezione ambientale, di salvaguardia e fruizione del patrimonio storico, architettonico, culturale ed artistico, di promozione del ruolo dei giovani e del volontariato, dei valori della pace, della libertà, della democrazia e dei diritti dei cittadini.

## **ART. 2 - OGGETTO E FINALITÀ**

1. Il presente regolamento, alla luce delle disposizioni contenute nella legge delega 6 giugno 2016 n. 106 per la riforma del Terzo settore e nel D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del Terzo Settore", ha ad oggetto:
  - a. la disciplina dell'albo delle associazioni perseguenti le finalità di cui al precedente art. 1 comma 1;
  - b. la determinazione di criteri, procedure e forme di garanzia per la concessione di patrocinii, in occasione di manifestazioni o attività a finalità di interesse pubblico, organizzate dalle stesse Associazioni.
2. L'iscrizione all'Albo comunale costituisce presupposto per l'instaurazione di rapporti di collaborazione tra le Associazioni e l'Amministrazione Comunale, improntati a criteri di trasparenza e finalizzati a favorire la partecipazione e la cooperazione dei cittadini, associati tra loro, al perseguimento di fini di interesse generale ed a rafforzare i valori di convivenza civile e di solidarietà umana.

## **ART. 3 - ALBO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE**

1. Secondo quanto previsto dall'art. 41 dello Statuto comunale, presso il Comune di Cisterna di Latina è istituito l'Albo comunale delle libere forme associative, di seguito denominato "Albo".
2. L'iscrizione all'Albo consente il censimento delle realtà associative che operano nel territorio comunale e la regolamentazione dei loro rapporti con l'Ente; nel contempo consente il riconoscimento, da parte dell'Ente, delle caratteristiche di interesse sociale e comunale dell'Associazione iscritta e del valore della stessa ai fini della partecipazione alla vita sociale e culturale del Comune.
3. L'iscrizione all'Albo consente, inoltre, alle Associazioni di stabilire collaborazioni occasionali o continuative con il Comune per una migliore e coordinata gestione dei servizi presenti sul territorio.
4. Le Associazioni, al momento dell'iscrizione, definiscono il loro status, secondo la seguente classificazione, sulla base di quanto previsto dal D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e dal Codice Civile:
  - a. Enti del Terzo Settore (ETS) ex art. 46 comma 1 del Codice del Terzo Settore, regolarmente iscritti al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore), quali:
    - i. le Associazioni regolarmente costituite ed operanti nei modi e nelle forme previste dal D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, le Organizzazioni di volontariato (ODV) e le ONLUS;
    - ii. le Associazioni regolarmente costituite ed operanti nei modi e nelle forme previste dal D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017;

- iii. le Organizzazioni di Volontariato, le Associazioni di Promozione Sociale, Culturale, Turistico, del Territorio e del suo Patrimonio storico, artistico, paesaggistico, ambientale, e le Onlus a carattere nazionale, regionale e provinciale che, tramite una loro sezione locale (sede nel Comune), svolgono attività in ambito comunale;
    - iv. altre forme associative che, pur non rientrando nelle categorie precedenti, siano espressione della Comunità locale e che non abbiano scopo di lucro, svolgono attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (come rilevabile da Atto costitutivo e Statuto), ovvero svolgono attività di promozione e valorizzazione delle tipicità e tradizioni locali nel territorio comunale.
  - b. le Associazioni sportive dilettantistiche (ASD), le Società sportive dilettantistiche (SSD) e le società sportive dilettantistiche a responsabilità limitata (SSD arl) iscritte al CONI;
5. Le Associazioni iscritte all'Albo svolgono il proprio operato nei vari settori di interesse. Di seguito, si fa riferimento ad una classificazione semplificata, che tiene conto degli ambiti operativi delle Associazioni presenti sul territorio. In ogni caso, le attività di interesse generale degli ETS, riconosciute dal Codice del Terzo Settore, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono quelle riportate all'art. 5 comma 1 dello stesso Codice. L'Albo è composto dalle seguenti sezioni tematiche:
  - assistenza sociale e sanitaria;
  - cultura;
  - impegno civile, solidarietà, pace, diritti umani e cooperazione internazionale;
  - ambiente, paesaggio, patrimonio storico e artistico;
  - sport e tempo libero, turismo, gemellaggi;
  - combattentistica e d'arma.
6. Le Associazioni, all'atto dell'iscrizione, devono individuare una o più sezioni tematiche (massimo 2) in cui essere iscritte, coerentemente con le proprie finalità.

#### **ART. 4 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO**

1. Possono chiedere l'iscrizione all'Albo le Associazioni riconosciute e non riconosciute, costituite al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
2. In particolare, gli organismi associativi richiedenti, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni di cui al Codice del Terzo Settore e dalle altre leggi in materia, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
  - a. essere dotati di atto costitutivo e di statuto improntato ai principi di democrazia che escluda espressamente il perseguimento di scopi di lucro;
  - b. essere caratterizzati da struttura democratica di partecipazione degli iscritti e delle forme di decisione e dalla gratuità delle cariche sociali;
  - c. rispondenza degli scopi sociali ai valori e ai principi sanciti dalla Costituzione Italiana e dallo Statuto Comunale;
  - d. da almeno un anno, avere sede legale nel territorio comunale o ivi operare in modo effettivo e continuato, tramite una sede operativa regolarmente attivata.
3. Come recita l'art. 11 del Codice, gli Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore) indicano gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Tale iscrizione è requisito di permanenza anche nell'Albo comunale, dal momento che l'Ente potrà consultare on line il RUNTS, appena attivato.
4. Nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile e dalle leggi di settore per le diverse forme giuridiche che l'Associazione riveste, deve essere espressamente previsto quanto segue:

- a. Denominazione e logo;
  - b. oggetto sociale e finalità istituzionali;
  - c. attribuzione della rappresentanza legale;
  - d. assenza di fini di lucro e divieto di ripartire tra gli associati, anche in forma indiretta, i proventi dell'attività;
  - e. assenza di pendenze tributarie nei confronti dell'Ente;
  - f. democraticità dell'ordinamento interno, elettività e gratuità delle cariche associative e uguaglianza dei diritti tra tutti gli associati;
  - g. criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati e loro obblighi;
  - h. obbligo di redazione del rendiconto economico e finanziario e modalità di approvazione dello stesso da parte degli organi statutari;
  - i. modalità di scioglimento dell'associazione;
  - j. obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.
5. Non possono iscriversi all'Albo:
- a. i partiti e i movimenti politici;
  - b. le organizzazioni sindacali, professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati o come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale o gruppi di pressione o di interessi singoli senza finalità collettive o di logge o massoneria;
  - c. le imprese sociali in forma di società di capitali (Spa e Srl);
  - d. i soggetti che tra gli scopi statutari perseguono intenti sovversivi, contro l'unità dello Stato, discriminatori, sotto ogni forma e/o mezzo;
6. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per poter accedere e mantenere l'iscrizione all'albo comunale delle Associazioni.

#### **ART. 5 - MODALITÀ D'ISCRIZIONE**

1. L'istanza di iscrizione, indirizzata al Dirigente del Settore competente, è presentata, a firma del legale rappresentante dell'Associazione, in forma cartacea all'Ufficio Protocollo del Comune o inviata a mezzo pec, utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso il Settore di competenza o scaricabile dal sito web del Comune di Cisterna di Latina, unitamente alla seguente documentazione:
  - a. per gli Enti del Terzo Settore, copia dell'iscrizione all'Albo Regionale (in attesa dell'attivazione del RUNTS);
  - b. per le ASD e le Associazioni non profit non appartenenti agli ETS copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto da cui risulti, oltre ai requisiti di cui all'art.4, la sede legale.
2. Le Associazioni aventi sede operativa nel territorio del Comune di Cisterna di Latina, ma che costituiscono articolazioni territoriali di organismi associativi di rilievo sovracomunale, devono altresì presentare:
  - a. l'attestazione di riconoscimento della sede comunale da parte degli organi sovracomunali con l'indicazione della data della sua istituzione ai fini dell'anzianità di operatività, ovvero la copia dell'affiliazione per le Associazioni sportive affiliate a Federazioni o Enti riconosciuti dal C.O.N.I.;
  - b. dichiarazione della sezione tematica a cui l'Associazione chiede di essere iscritta;
  - c. dichiarazione di impegno a comunicare, tempestivamente, ogni modifica riguardante l'atto costitutivo, lo statuto, i componenti gli organi statutari, le condizioni che hanno determinato l'iscrizione;

- d. dichiarazione da cui si evinca la struttura organizzativa e il nominativo del legale rappresentante;
  - e. elenco dei beni immobili di proprietà o in possesso dell'ente richiedente con indicazione della loro destinazione e dei beni mobili registrati;
  - f. copia dell'ultimo bilancio finanziario o rendiconto economico approvato dall'Assemblea degli associati, sottoscritto dal rappresentante legale;
  - g. relazione in ordine all'attività associativa svolta nell'anno precedente e programmata per l'anno in corso;
  - h. copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità.
3. La richiesta può essere presentata in ogni momento dell'anno (l'Albo è aperto);
  4. L'iscrizione al Registro ha durata fino al 31 dicembre del terzo anno da quello di iscrizione;
  5. È fatto obbligo, per tutti i soggetti che richiedano l'iscrizione all'Albo comunale, di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (pec), che sarà l'unico mezzo valido per lo scambio di comunicazioni con l'Ente.
  6. L'iscrizione è approvata entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, con determinazione del Dirigente del Settore di competenza, previa verifica dei requisiti previsti dal presente Regolamento, in conformità a quanto prescritto dalle leggi statali e regionali di settore.
  7. Il termine di sessanta giorni è sospeso in caso di richiesta di integrazione di documentazione e fino alla data di ricezione degli elementi integrativi richiesti. L'integrazione di documentazione dovrà comunque pervenire entro il termine assegnato, a pena di decadenza della domanda stessa.
  8. Il provvedimento finale, di iscrizione o di esclusione dall'Albo, verrà comunicato tramite pec al legale rappresentante dell'Associazione richiedente.
  9. L'eventuale provvedimento di diniego, adeguatamente motivato, dovrà essere preceduto da un preavviso, al fine di consentire la presentazione, entro il termine assegnato, di eventuali osservazioni.
  10. Contro l'esclusione all'Albo è possibile presentare ricorso giurisdizionale nei termini previsti dalla legge.

#### **ART. 6 - RINNOVO**

1. Entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza, le associazioni che intendano rimanere iscritte al Registro devono presentare la richiesta di rinnovo, dimostrando di possedere ancora i requisiti necessari, nonché di avere regolarmente svolto con continuità attività negli ultimi tre anni. Nel caso non sia possibile dimostrare i tre anni di attività, si dovrà provvedere ad una nuova iscrizione in presenza di tutti i requisiti come previsti del presente Regolamento.
2. Non è ammesso il rinnovo tacito.
3. Le associazioni che all'entrata in vigore del presente Regolamento risultano già iscritte al Registro esistente, restano iscritte fino alla scadenza dell'iscrizione..

#### **ART. 7 - CANCELLAZIONE**

La cancellazione dal Registro, con effetto dalla data del provvedimento, avviene su richiesta del legale rappresentante o d'ufficio in caso di perdita accertata dei requisiti o in caso di mancato rinnovo.

#### **ART. 8 – PUBBLICAZIONE E VIGILANZA**

1. Il Registro è pubblicato nel sito istituzionale del Comune a cura del Responsabile individuato, nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria sulla tutela dei dati personali.
2. La Giunta Comunale si riserva il potere di vigilanza, compreso il potere di inibizione, sulla tenuta del Registro.

## **ART. 9 - PREROGATIVE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE**

1. L'iscrizione all'Albo è titolo preferenziale per la concessione del patrocinio del Comune in occasione di manifestazioni o attività a finalità di interesse pubblico, organizzate dalle stesse Associazioni;
2. L'iscrizione all'Albo, inoltre, è condizione essenziale e vincolante per accedere:
  - a. a rapporti convenzionali con il Comune, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente;
  - b. alla concessione di forme di sostegno, contributi economici, secondo le modalità e le forme di ammissione previste nei regolamenti comunali;
  - c. all'utilizzo di spazi, supporti organizzativi, strutture, prestazioni e servizi comunali, nel limite delle disponibilità.
3. L'iscrizione è altresì condizione essenziale e vincolante per ottenere, compatibilmente con le vigenti disposizioni di legge in materia, l'uso di beni di proprietà comunale quali sedi associative, previa verifica della disponibilità e determinazione dei criteri di assegnazione.

## **ART. 10 - CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE**

1. Il patrocinio rappresenta il riconoscimento da parte dell'Amministrazione comunale del particolare valore sociale, morale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo, ambientale ed economico, delle iniziative per le quali i promotori abbiano avanzato richiesta espressa.
2. Possono essere oggetto di patrocinio:
  - a. eventi, quali manifestazioni, spettacoli, mostre, convegni, congressi, incontri, iniziative sportive, ad esclusione di quelle di carattere politico; sono, altresì, esclusi gli eventi organizzati a scopo commerciale per la vendita o la promozione di beni e servizi ad eccezione di quelli funzionali a finalità sociali o benefiche o di partecipazione civica;
  - b. pubblicazioni a stampa a carattere occasionale, ad esclusione di quelli a carattere politico e di qualsiasi materiale di natura commerciale destinato ad essere distribuito o venduto anche se non direttamente; saranno sottoposte a specifica valutazione le iniziative nelle quali i proventi ottenuti dalla vendita sono destinati a scopi benefici;
  - c. corsi, seminari, workshop e altre iniziative simili aperte al pubblico, con carattere divulgativo ed esplicite finalità socioculturali; di norma non possono essere oggetto di patrocini corsi, seminari, workshop ed altre iniziative simili che hanno contenuto professionale o sono finalizzate all'aggiornamento o formazione professionale che non rientrano nella programmazione comunale, provinciale o regionale in materia di formazione professionale.

## **ART. 11 - AGEVOLAZIONI**

1. Il patrocinio comunale viene concesso alle Associazioni, su istanza del promotore - pervenuta almeno 15 giorni prima della data programmata per l'evento o manifestazione - direttamente dal Sindaco su istruttoria dell'ufficio della segreteria del Sindaco;
2. Per gli iscritti all'Albo Comunale, ai quali è concesso il patrocinio, sono previste forme di agevolazione per iniziative di interesse per la comunità, in particolare:
  - a. la concessione gratuita delle Sale, dei locali e delle aree coperte e scoperte di proprietà, secondo quanto disciplinato dal Regolamento comunale vigente;
  - b. la fruizione di appositi spazi pubblicitari nel caso di attività organizzata in collaborazione con l'Amministrazione Comunale secondo la normativa e regolamenti vigenti;

- c. la concessione temporanea di occupazione di spazi di suolo pubblico per attività promozionali degli iscritti al Registro secondo la normativa e regolamenti vigenti, anche in esenzione di tributi.
3. Nei casi di cui alla lettera a) del comma 2 del presente articolo, l'utilizzo delle sale, dei locali e delle aree coperte e scoperte di proprietà, viene concesso previa verifica - a cura della segreteria del Sindaco - della loro disponibilità presso il servizio patrimonio al quale compete il rilascio della successiva autorizzazione secondo il regolamento vigente;
4. Il patrocinio del Comune non può essere concesso per iniziative o manifestazioni che abbiano prevalentemente fini di lucro.

#### **ART. 12 – RESPONSABILITÀ**

1. Il Comune non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato patrocinio e/o agevolazioni.
2. Il Comune rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto o obbligazione che venga a costituirsi tra i destinatari del patrocinio e/o delle agevolazioni e soggetti terzi.

#### **ART. 13 - CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI**

1. Al fine di promuovere la realizzazione di programmi di interesse locale o assicurare la funzionalità di taluni servizi di interesse pubblico, nonché per la realizzazione di iniziative culturali fortemente radicate sul territorio e con caratteri di continuità e ricorrenza, l'Amministrazione comunale, nei casi di co-progettazione e co-programmazione, può stipulare convenzioni per lo svolgimento di attività di servizi pubblici affidati integralmente o parzialmente ad Associazioni o Organizzazioni di volontariato iscritte all'Albo, da individuare previa procedura di selezione pubblica, nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza.
2. Fatta salva l'applicazione della disciplina per la stipula dei contratti della P.A., il Comune nello stipulare le convenzioni con le Associazioni deve espressamente prevedere disposizioni atte a regolare:
  - a. la durata del rapporto di collaborazione;
  - b. la descrizione dell'attività oggetto del rapporto convenzionale e delle relative modalità di svolgimento, anche al fine di garantire il raccordo con i programmi del Comune;
  - c. i rapporti finanziari riguardanti gli oneri e le spese ripartite fra i due soggetti stipulanti;
  - d. l'obbligo di presentare una relazione sull'attività svolta;
  - e. l'obbligo della copertura assicurativa, secondo la norma vigente;
  - f. la verifica dello svolgimento delle prestazioni, il controllo della loro qualità da parte del Comune;
  - g. le modalità di risoluzione del contratto.

Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti (art. 7 della L. 266/91).

#### **ART. 14 - INFORMATIVA PER TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI**

L'Amministrazione comunale potrà utilizzare i dati contenuti nelle dichiarazioni esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali della pubblica amministrazione, come previsto dalla normativa comunitaria e dalla legge statale.

#### **ART. 15 - TRASPARENZA LEGALITÀ PRIVACY**



1. **Conflitto di interesse:** L'Associazione prima dell'inizio delle attività comunicherà di non versare in situazioni di incompatibilità e/o di potenziale conflitto di interesse.
2. **Codice di comportamento:** L'Associazione dichiara di conoscere e di aver preso visione del D.P.R. n. 62 del 16/04/2013, recante disposizioni in materia di codice di comportamento dei dipendenti pubblici, e del Codice di comportamento approvato da questa Amministrazione, entrambi consultabili nella Sezione Amministrazione Trasparente e di averne data necessaria diffusione e informazione tra gli associati.
3. **Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza:** L'Associazione dichiara di conoscere e di aver preso visione del contenuto del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) e dei correlati aggiornamenti presenti sul sito istituzionale.
4. **Privacy:** La sottoscrizione di eventuali convenzioni, in applicazione dell'art. 28 del Regolamento UE n. 679/2016, comporta la nomina dell'Ente del Terzo Settore quale "Responsabile esterno del trattamento dei dati".
5. L'Associazione, nominata "Responsabile esterno di trattamento dei dati", si impegna a formare e informare i volontari e il proprio personale, quali "autorizzati al trattamento dati" circa le norme e i regolamenti inerenti il trattamento dei dati, l'obbligo di riservatezza e l'obbligo di rispettare in ogni situazione la dignità della persona.
6. L'Ente del Terzo Settore, in qualità di "Responsabile esterno di trattamento dei dati", si impegna a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 del GDPR n. 679/2016.

#### **ART. 16 - NORME TRANSITORIE**

1. Fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), si applicano, ai sensi di quanto previsto dall'art. 101, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 117/2017, le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli Enti del Terzo Settore nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale.
2. Il requisito dell'iscrizione al RUNTS previsto dal Codice del Terzo Settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende pertanto soddisfatto da parte delle reti associative e degli Enti del Terzo Settore attraverso la loro iscrizione a uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.

#### **ART. 17 - ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è divenuta esecutiva a ogni effetto la deliberazione per la sua adozione.
2. Sono contestualmente abrogate tutte le disposizioni regolamentari comunali vigenti in contrasto o incompatibili con quelle contenute nel presente regolamento.
3. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento, troveranno applicazione le norme vigenti in materia.